



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 59 del 2012, proposto da:
Noureddine Sadkaoui, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Pedonese, con
domicilio eletto presso Giacomo Cresci in Firenze, via Giuseppe Richa, 56;

contro

Questura di Lucca, in persona del Questore p.t., Ministero dell'Interno, in
persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello
Stato, domiciliataria per legge;

per l'annullamento

- del decreto prot. n. 79/Reg.Rif.PS/Cat. A12 II° Sez. emesso il 27 agosto 2011
e notificato all'interessato il 20 ottobre 2011 (doc. 1), con cui la Questura di
Lucca rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno per sopravvenuta
condanna ostativa,
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Lucca e di Ministero
dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Bernardo
Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- con il ricorso in esame viene contestato il decreto in epigrafe con cui la

Questura di Lucca rifiutava al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

- il provvedimento è motivato con riferimento all'emergere, nel corso del procedimento ed a seguito delle rilevazioni foto dattiloscopiche, di una condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 3.000,00 di multa, pronunciata GIP presso il Tribunale di Lucca il 21.02.2008 e confermata dalla Corte d'appello di Firenze il 13.01.2010, per il delitto di cui all'art. 73 c. 1 e 1 bis d.P.R. 309/90;

- il ricorrente deduce, fra l'altro, l'eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti successivi della stessa Amministrazione che, pur in presenza di una condanna ritenuta automaticamente ostativa e già annotata nel casellario giudiziario, ha accordato all'interessato, con provvedimento del 9 marzo 2010, il rinnovo del permesso di soggiorno, a fronte di istanza presentata il 14 maggio 2009, rifiutandone, invece, con l'atto impugnato, il rilascio in presenza dei medesimi presupposti;

ritenuto che la tesi esposta meriti condivisione secondo un orientamento già espresso dalla Sezione in relazione al quale non si ravvisino ragioni di mutamento;

osservato, infatti, che laddove il permesso di soggiorno sia stato rilasciato o rinnovato nonostante il difetto – originario o sopravvenuto – dei requisiti per l'ingresso e la permanenza dello straniero in Italia, l'amministrazione ha la facoltà di avvalersi dei propri poteri di autotutela nella forma dell'annullamento d'ufficio, con la conseguenza che deve escludersi che risultati analoghi a quelli raggiungibili attraverso l'annullamento possano venire surrettiziamente perseguiti con modalità differenti, ed in particolare attraverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che sia fondato sulla esistenza di elementi ostativi già esistenti al momento del rilascio o del rinnovo precedente, ma non valutati in quella sede (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 27 giugno 2011, n. 1083; id. 1577/2011);

ritenuto che, se un permesso di soggiorno è rilasciato successivamente al verificarsi di condizioni ostative, quali la condanna per un determinato reato, e nonostante la presenza di tali condizioni, l'Amministrazione non può successivamente rifiutarne il rinnovo limitandosi a richiamare le ragioni ostative a suo tempo non valutate, ma dovrà valutare tutte le circostanze rilevanti, informando il riesame alle regole per l'adozione del *contrarius actus* con ogni effetto sull'attualità dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2009, n. 1586, id., 5 ottobre 2010, n. 7302);

ritenuto, per le ragioni esposte, che il ricorso sia fondato e vada accolto con il conseguente annullamento dell'atto impugnato e la condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese di lite come in dispositivo liquidate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna la Questura di Lucca al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pietro De Berardinis, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)